



PATTO di COLLABORAZIONE ORDINARIO

PER INTERVENTI DI CURA, MANUTENZIONE E MANTENIMENTO DELLO STATO DI DECORO
DELL' ANFITEATRO ALL'APERTO DI PASSO COSTANZI E DELLE AREE VERDI E
PEDONALI LIMITROFE, SITO NEL QUARTIERE DI OREGINA
(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

Nella sede del Municipio I Centro Est situata in via delle Fontane 2-16126 Genova, in esecuzione della
D. D. n° 119 del 15/12/2021, che ha approvato il Patto di Collaborazione in oggetto:

tra

- Il **Comune di Genova - Municipio I Centro Est**, con sede legale in Genova Via Garibaldi 9, C. F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato dal Dott. **Marco Pasini**, nella sua qualità di Direttore del Municipio, in virtù del Provvedimento del Sindaco N° 283 del 31.12.2020 ed ai sensi del Vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di Dirigente presso la sede suddetta;

e

- L'**Associazione di Scopo Oregina in Movimento** (CF associazione: 95109510107) con sede in Passo Costanzi 4, 16135 Genova – Oregina, rappresentata dal [REDACTED] in qualità di Presidente, di seguito denominato Soggetto Proponente;

premessso

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con Deliberazione di Consiglio Comunale N° 51/2016 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani;
- che il Patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il Patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
- che il Municipio I Centro Est promuove iniziative volte a salvaguardare ed a migliorare la qualità del verde pubblico, attraverso il coinvolgimento di privati cittadini, Associazioni di Volontariato, Enti, Soggetti Pubblici o Privati nella gestione manutentiva delle aree verdi di competenza municipale.

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto del Patto di Collaborazione

Il presente Patto di collaborazione disciplina una proposta di tipo ordinario ai sensi dell' art. 7 del Regolamento vigente in materia. L'oggetto della proposta del Patto di Collaborazione (All.A-Richiesta del Patto di Collaborazione) riguarda la cura, manutenzione e mantenimento dello stato di decoro dell'**anfiteatro all'aperto di Passo Costanzi** e delle **aree verdi e pedonali limitrofe**, area meglio definita nell'allegata planimetria e documentazione fotografica (All. B-Stralcio Planimetrico e documentazione fotografica).

Art. 2 – Obiettivi e Azioni

Il presente Patto definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio I Centro Est (d'ora in poi Municipio) ed il Soggetto Proponente.

Nello specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono:

- a) mantenimento dello stato di decoro dell'area;
- b) eventuali piccoli interventi di manutenzione ordinaria (ad esempio coloritura gradonate e ringhiere, ...)
- c) vigilanza sulla corretta fruizione dei luoghi;
- d) segnalazione di atti vandalici e situazioni di pericolo anche potenziale.

Art. 3 – Modalità di collaborazione

Il Municipio I Centro Est ed il Soggetto Proponente si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità;
- in particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività.

Il Soggetto Proponente si impegna a:

- effettuare la manutenzione dell'Area secondo le indicazioni impartite dal Municipio, come meglio di seguito specificato:

ANFITEATRO E AREE PEDONALI LIMITROFE

- a) pulizia generale dell'Area (1 o 2 volte l'anno)
- b) conferimento dei materiali di risulta e dei rifiuti ordinari negli appositi contenitori praticando, ove possibile, la raccolta differenziata (vetro, carta, plastica, lattine);
- c) eventuali interventi di manutenzione ordinaria sui manufatti presenti, quali ad esempio la coloritura delle gradonate e delle ringhiere, ove se ne riscontrasse necessità, previo accordo tra le parti;

AIUOLE A VERDE PUBBLICO (1 o 2 volte l'anno)

- d) rimozione di eventuali rifiuti e conferimento negli appositi contenitori per la raccolta differenziata;
- e) pulizia dell'aiuole dalle erbacce e piante infestanti;
- f) eventuali piccoli interventi di potatura della vegetazione arbustiva presente.

Rimane di esclusiva competenza di A.S.Ter ogni intervento manutentivo sugli impianti arborei.

Il Soggetto Proponente si impegna, inoltre, a:

- svolgere le attività indicate al punto 2) e 3) del presente documento, nel rispetto dei principi del Regolamento sui Beni Comuni del Comune di Genova;
- svolgere le attività concordate fino allo scadere del presente Patto e secondo le indicazioni impartite dal Municipio;
- non intraprendere iniziative volte a modificare lo stato dei luoghi senza un preventivo accordo con gli Uffici Tecnici del Municipio;

- effettuare la vigilanza in maniera discreta, senza interventi verbali nei confronti di utenti che attuano comportamenti non consoni al decoro dei luoghi ed alla loro funzione o che possano ingenerare situazioni di pericolo o causare danni: il Soggetto Proponente dovrà limitarsi a segnalare immediatamente alla **Polizia Locale** od ai **Carabinieri** della Stazione più vicina, le situazioni rilevate;
- inserire una **segnalazione** su <https://segnalazioni.comune.genova.it> in caso di **atti vandalici o problematiche varie su impianti tecnici, arredi e strutture** (in caso di difficoltà ad utilizzare la procedura web scrivere a urp@comune.genova.it oppure agli sportelli URP territoriali elencati su <https://smart.comune.genova.it/urp>); le segnalazioni che hanno carattere di **emergenza o pericolo** dovranno essere inoltrate all'Amministrazione via telefonica al **numero unico 112**.

Il Municipio si impegna a:

- garantire, attraverso il proprio personale, assistenza, sostegno e supporto tecnico alle iniziative poste in essere dal Soggetto Proponente;
- svolgere funzioni di coordinamento, presso gli Uffici interni e/o esterni all'Amministrazione Comunale, per interventi di supporto all'attività del Soggetto Proponente e favorire il perseguimento degli obiettivi di cui al presente Atto;
- garantire, attraverso un sistematico monitoraggio dell'area in oggetto, il rispetto degli accordi sottoscritti;
- fornire al Soggetto Proponente, in comodato d'uso e compatibilmente con le risorse disponibili, i materiali di consumo e le attrezzature manuali necessari per l'esecuzione degli interventi di manutenzione concordati, precisando che tali attrezzature saranno consegnate in quantità ritenuta congrua per il numero delle persone impiegate e dovranno essere adeguatamente custodite e riconsegnate alla decadenza del presente Atto;
- consegnare al Soggetto Proponente, un equipaggiamento da indossare durante lo svolgimento delle attività, composto da guanti in pelle e quanto ritenuto opportuno sulla base delle attività svolte;
- garantire a tutti coloro che svolgono le attività previste dal presente accordo, la copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile del Comune di Genova sia nei confronti dei Cittadini Attivi che di terzi;

Art. 4 – Responsabilità

Il Soggetto Proponente:

- si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente Patto di Collaborazione e di vigilare affinché sia garantito il rispetto di quanto in esso concordato;
- per l'attuazione delle attività, di cui al punto 2) e 3), si impegna ad attenersi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinate dal D.lgs. n° 81/ 9 aprile 2008 e successive modifiche, facendole osservare ai cittadini attivi coinvolti nella realizzazione delle attività.
- ai fini della copertura assicurativa, si impegna a consegnare al Municipio l'elenco nominativo delle persone impegnate nell'attività di volontariato ed a comunicare ogni ulteriore variazione dello stesso, in maniera tempestiva e per iscritto, agli Uffici Tecnici del Municipio;

Si conferma:

- che l'attribuzione della normale responsabilità civile, nei confronti di terzi, rimane a carico della Civica Amministrazione, così come previsto per tutti gli spazi aperti alla fruizione pubblica. Non essendo, infatti, il Soggetto Proponente, titolare di nessuna forma di Concessione né di godimento reale delle Aree, oggetto del presente Atto.

Art. 5 – Trasparenza, Misurazione e Valutazione

Il Municipio:

- si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica;
- garantisce ai Soggetti Proponenti la facoltà di diffondere pubblicamente la propria attività con i mezzi di comunicazione che riterrà più idonei;
- si impegna a pubblicare il presente Patto di Collaborazione sulla piattaforma del Comune di Genova dedicata all'Amministrazione condivisa.

Art. 6 – Controversie

- La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente.
- Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di cui all' Art: 20 del Regolamento.

Art.7 – Durata, Sospensione e Revoca

- Il presente Patto di Collaborazione ha la durata di anni **1 (uno)** dalla data della sottoscrizione.
Qualora non intervengano disdette da una delle due parti, il Patto si intende prorogato di anno in anno senza ulteriori provvedimenti fatta salva una preventiva verifica da parte degli Uffici Tecnici del Municipio rispetto a quanto concordato;
- E' onere del Soggetto Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto;
- Il Comune di Genova e/o il Municipio I Centro Est, per sopraggiunti motivi di interesse generale, possono disporre la revoca del presente Patto;
- Il Municipio I Centro Est, si riserva di interrompere il presente Patto di Collaborazione in caso di inosservanza dei termini o inadempienze tecnico-operative, con decisione inappellabile, opportunamente motivata, da comunicarsi ufficialmente anche senza anticipo.

Art. 8 – Modifiche al Patto di Collaborazione

- Ogni eventuale modifica al presente Patto dovrà essere espressamente concordata tra le parti contraenti;
- Qualunque intervento di modifica in ordine agli impianti, arredi e manufatti dovrà essere, sempre, preventivamente concordato con gli Uffici Tecnici del Municipio;
- Qualunque intervento di modifica allo stato attuale dell'area in oggetto, non espressamente autorizzato dagli Uffici Tecnici del Municipio, dovrà essere rimosso secondo i tempi e le modalità indicate dagli Uffici competenti del Municipio, ed ogni onere per il ripristino dello stato dell'arte al momento della sottoscrizione del presente Patto, sarà addebitato al Soggetto Proponente.

Art. 9 – Rapporti Economici

- Il presente Patto, stipulato tra il Municipio ed il Soggetto Proponente, regola interventi di cittadinanza attiva, restando il Municipio del tutto estraneo ad ogni rapporto individuale di lavoro o di prestazione d'opera;
- Il rapporto tra le parti è a titolo gratuito, nessun corrispettivo è dovuto da parte del Comune/Municipio a favore del Soggetto Proponente per le attività svolte.

Art. 10 – Norma finale

- Per quanto non espressamente convenuto nel presente Patto, vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni urbani";
- Il presente Patto è redatto in duplice copia, completa degli Allegati (A-B), e conservato dai firmatari;
- Gli Allegati, che costituiscono parte integrante del presente Patto, sono:
 - 1) All. A – Richiesta del Patto di Collaborazione Ordinario;
 - 2) All. B – Stralcio Planimetrico e documentazione fotografica dell'area, oggetto del presente Patto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova... 22-12-2021

Per il Comune di Genova – Il Direttore del Municipio I Centro Est

Dott. Marco Pasini

Per il Soggetto Proponente – Il Presidente dell'Associazione di Scopo Oregina in Movimento

ASSOCIAZIONE di SCOPO
"OREGINA IN MOVIMENTO"
Passo Costanzi, 4 16135 Oregina-GE
P.IVA: 01827930999
C.F.: 95109510107



RICHIESTA PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO- ALLEGATO A

PATTO DI COLLABORAZIONE - ANFITEATRO ALL'APERTO DI PASSO COSTANZI E DELLE AREE VERDI E PEDONALI LIMITROFE, SITO NEL QUARTIERE DI OREGINA

69 Comune di Genova - Prot. 26/11/2021.0427417.1

COMUNE DI GENOVA
MUNICIPIO I CENTRO EST

CONDIVISA A GENOVA un percorso sperimentale

Al Direttore del Municipio I Centro Est
Dott. Marco Pasini
Via delle Fontane 2 - 16126 Genova
e-mail: municipio1patticittadinanza@comune.genova.it

MODULO DI RICHIESTA PER PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO
(in attuazione dell'Art. 7-Comma 1 del REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI-D.C.C. n° 51/25.10.2016)

FIPOLOGIA del BENE	BENE MATERIALE	<input checked="" type="checkbox"/>	BENE IMMATERIALE	<input type="checkbox"/>
--------------------	----------------	-------------------------------------	------------------	--------------------------

CARATTERISTICHE del BENE MATERIALE e UBICAZIONE
ANFITEATRO ALL'APERTO SITO IN PASSO COSTANZI (OSTELLO DELLA GIOVENTU')
QUARTIERE OREGINA

OGGETTO e DESCRIZIONE della PROPOSTA del PATTO di COLLABORAZIONE	ALLEGATI
MANUTENZIONE ANFITEATRO E SPAZI VERDI P.S. ASSOCIAZIONE GIÀ ISCRITTA ALLE LISTE DI VOLONTARIATO DAL 2001 (MUNICIPIO I CENTRO EST)	

SOGGETTO PROPONENTE	SOGGETTO SINGOLO	SOGGETTO COLLETTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------------	------------------	---------------------	-------------------------------------

NOME COGNOME e CODICE FISCALE
[REDACTED]

QUALIFICA SOGGETTO PROPONENTE e DENOMINAZIONE SOGGETTO COLLETTIVO
OREGINA IN MOVIMENTO - PASSO COSTANZI 4 (Presidente)






UBICAZIONE e/o SEDE LEGALE
PASSO COSTANZI 4 - 16135 - GENOVA

RECAPITI
EMAIL: SECRETARIA@NUOVAOREGINA.NEL
CELL. [REDACTED]
CELL. [REDACTED]

Il sottoscritto [REDACTED] dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 - Regolamento U.E. n° 679/2016)

firma (per esteso e leggibile) *Marco Pasini* ASSOCIAZIONE di SCOPO "OREGINA IN MOVIMENTO"
Passo Costanzi, 4 16135 Oregina-GE
P.IVA: 02027930999
C.F.: 95109510107 Addì 24/11/2021

GENOVA MORE THAN THIS
MUNICIPIO I CENTRO EST - Area Tecnica - Via delle Fontane 2/3° piano - 16126 Genova
Amministrazione Condivisa - e-mail: municipio1patticittadinanza@comune.genova.it



Documentazione Fotografica 2/2